



## **AS 2598**

**Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**

### **Proposte di modifica**

- 1. Eliminazione della selezione per concorso**
- 2. Formazione**
- 3. Regime transitorio**
- 4. Valorizzazione del personale docente**
- 5. Reclutamento docenti in seconda fascia**

#### **1. Eliminazione della selezione per concorso**

All'articolo 44 sono apportate le seguenti modificazioni

Al comma 1 la lettera a) è così riscritta: “la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti»”.

Al comma 1, lettera c) all'alinea Art. 2 (*Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo*) la lettera b) è eliminata.

Al comma 1, lettera d) all'alinea Art. 2 (*Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo*), al comma 2 è eliminato l'ultimo periodo.

Al comma 1, lettera d) alinea Art. 2-ter (*Abilitazione all'insegnamento*), il comma 2 è eliminato.

Al comma 1 la lettera e) è eliminata.

Al comma 1, lettera g), alinea Art. 13 (*Anno di prova e immissione in ruolo*) al comma 1 il primo periodo è così riscritto: “I docenti in possesso di abilitazione sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.”

Al comma 1, lettera g), all’alinea Art. 13 sono eliminati i commi 2, 3, 4.

Al comma 1 la lettera i) è eliminata.

All’articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1 la lettera e) e la lettera g) sono eliminate.

*Motivazione:* il conseguimento dell’abilitazione deve essere requisito sufficiente per l’accesso ai ruoli, prevedendo già un percorso di selezione e valutazione dei docenti garantisce l’accesso per merito nella P.A., non si comprende perciò per quale ragione i docenti debbano essere sottoposti a ulteriori procedure selettive che prevedono un aggravamento di spese per la P.A. e un ulteriore allungamento dei tempi di accesso ai ruoli del personale.

## **2. Formazione**

All’articolo 44, comma 1, alla lettera b) è eliminato l’ultimo periodo.

All’articolo 44, comma 1, lettera h), alinea Art. 16-ter (*Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti*), al comma 1 il penultimo periodo è eliminato.

All’articolo 44, comma 1, lettera h), all’alinea Art. 16-ter (*Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti*) sono eliminati i commi 4 e 5.

All’articolo 44, comma 1, lettera h), alinea Art. 16-ter (*Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti*), al comma 8 il secondo periodo è eliminato.

All’articolo 44, comma 1, lettera h), alinea Art. 16-ter (*Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti*), al comma 9 è eliminata la lettera e).

Nell’Allegato B (articolo 16-ter, comma 8) il punto 1) Vincoli è eliminato.

Nell’Allegato B (articolo 16-ter, comma 8) l’ultimo periodo è eliminato.

*Motivazione:* la formazione obbligatoria deve essere prevista nell'orario di servizio, si rammenta che la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 28 ottobre 2021 nella causa C-909/19, ha sancito che la formazione obbligatoria è prestazione lavorativa e rientra nell'orario di servizio. Per la copertura degli oneri relativi alla formazione appare irragionevole decurtare il fondo istituito per sostenere la formazione con la Carta dei Docente o applicare tagli agli organici. I risparmi derivanti dalla riduzione di organico conseguente alla diminuzione della popolazione scolastica potranno piuttosto essere utilizzati per i fini di cui al comma 344 articolo 1 della Legge 30 dicembre 201, n. 234 (Contrasto alla dispersione scolastica).

### **3. Regime transitorio**

All'articolo 44, comma 1, la lettera i) è riscritta come segue:

i) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-bis – (*Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo*).

Sino al 31 dicembre 2024 è assunto in ruolo tutto il personale iscritto nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. I destinatari di proposta di assunzione di cui al periodo precedente, qualora privi di abilitazione, la conseguono ai sensi dell'articolo 1 della Legge 20 dicembre 2019, n. 159. Si considera abilitato il personale in possesso di titolo riconosciuto ai sensi del Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15; per gli insegnanti tecnico pratici rimangono ferme le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

*Motivazione:* La modifica intende rispondere all'abuso dei contratti a termine ripristinando la piena funzionalità dello storico doppio canale di reclutamento così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva. La proposta estende il reclutamento anche ai posti comuni della prima fascia e alla seconda fascia delle GPS e permette l'assunzione nei ruoli previa conseguimento della abilitazione o specializzazione di tutto il personale assunto quale supplente, garantisce l'accesso per merito nella PA, e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrate negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.

### **4. Valorizzazione del personale docente**

All'articolo 45, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- la lettera a) è riscritta come segue:

a) al comma 593, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) valorizzazione del personale docente che presti servizio in zone caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della Legge 30 dicembre 201, n. 234. »

- la lettera b) è eliminata.

*Motivazione:* si ravvede l'opportunità di destinare risorse per valorizzare il personale che presta servizio in condizioni disagiate, in sedi ad elevato rischio di dispersione scolastica.

## **5. Reclutamento docenti in seconda fascia**

All'articolo 46 (*Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti*) si inserisce il comma:

A regime tutti i docenti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, sono ammessi in soprannumero nei percorsi di cui all'articolo 44.

*Motivazione:* si ravvede l'opportunità di garantire a tutti i docenti già presenti in seconda fascia l'inserimento nei percorsi di abilitazione e accesso ai ruoli data l'enorme consistenza delle cattedre vacanti che ogni anno rimangono prive di titolare ogni anno, l'accesso per merito nella PA è garantito dalla prova finale del percorso abilitante.

**AS 2598**

**Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**

*Ulteriori proposte emendative*

- 1. Assegnazione provvisoria**
- 2. Assunzione idonei**
- 3. Prova disciplinare assunti da GPS**
- 4. Conferma nei ruoli**
- 5. Dirigenti tecnici**
- 6. Assunzione ricercatori**

**1. Assegnazione provvisoria**

All'Articolo 44 (*Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie*) comma 1, lettera g), alinea Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo) sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 5 sono soppresse le parole “nell'ambito della provincia di appartenenza”.
- Si aggiunge in fine:

Al comma 3-sexies dell'articolo 19 del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 le parole “nell'ambito della provincia di appartenenza” sono soppresse.

**Motivazione:** la proposta intende garantire l'armonizzazione del diritto al lavoro con le esigenze familiari del personale scolastico. Già a partire dall'a.s. 2022/2023, il personale interessato deve poter presentare domanda di assegnazione provvisoria, senza vincoli provinciali, tutto il personale scolastico di ruolo.

## **2. Assunzione idonei**

All'articolo 46 (*Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti*)

si inserisce il comma:

Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) e comma 15, lettera c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso in deroga al limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente

**Motivazione:** si ritiene opportuno l'inserimento degli idonei nella procedura di reclutamento: trattandosi di personale che ha già superato tutte le prove concorsuali non si comprende perché dovrebbe essere sottoposto a nuova selezione per l'accesso ai ruoli.

## **3. Prova disciplinare assunti da GPS**

All'articolo 46 (*Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti*)

si inserisce il comma:

All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

Conseguentemente il comma 8 è soppresso.

**Motivazione:** la proposta intende rispondere all'istanza di semplificazione delle procedure di reclutamento.

## **4. Conferma nei ruoli**

All'articolo 46 (*Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti*)

si inserisce il comma:

Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2022-2023, sono confermati i ruoli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'Istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione e previsto il reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

**Motivazione:** la norma intende confermare i contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l'anno di prova per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali, fermo restando l'annullamento di provvedimenti notificati.

## **5. Dirigenti tecnici**

All'Articolo 47 (*Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'Istruzione*) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

All'Art. 420 (Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, come sostituito dall'art. 58 comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente: <<7-tris. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2021/2022 e di avviare l'anno successivo, anche in considerazione delle ulteriori rilevanti innovazioni previste dalla vigente normativa, comprese le misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dei rilevanti bisogni educativi derivanti dalle emergenze sanitarie e internazionali, nell'ambito delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per i posti vacanti e disponibili di dirigente tecnico con funzioni ispettive, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, e prorogate, ai sensi dell'art. 5 c. 2 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 come convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e ai sensi dell'art. 1, comma 769 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, rispettivamente al 31 dicembre 2021 e poi al 31 dicembre 2022, con la modifica dell'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e a valere sulle relative vigenti poste

finanziarie, è immediatamente effettuato un corso-concorso riservato, senza alcuna prova preselettiva e con la modalità di corso-concorso formazione, con speciale sessione di esame consistente in un colloquio sull'esperienza svolta, volto alla stabilizzazione in ruolo di coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, come disposto dal presente articolo, abbiano, ai sensi dell'articolo 19 comma 5 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico o amministrativo, per un quinquennio entro il 2021, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione.>>

**Motivazione:** occorre valorizzare il personale che già da anni presta servizio come dirigente tecnico dopo un intenso e lunghissimo (persino decennale) utilizzo su funzioni pregiate, mediante procedure per Avviso pubblico e valutazione titoli. L'emendamento non necessita di alcuna risorsa aggiuntiva insistendo sulle autorizzazioni di spesa esistenti sia per le assunzioni già previste che per l'effettuazione delle procedure concorsuali mai, allo stato, realizzate e riguarda peraltro soltanto una parte piuttosto limitata di tali possibili assunzioni.

## **6. Assunzione ricercatori**

All'Articolo 14 (*Disposizioni in materia di Università e ricerca*) si inserisce il comma:

In ragione della necessità di semplificare le procedure di accesso alla carriera accademica, sono prorogate a decorrere dall'anno accademico 2021/22 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato disposte dai commi 3 e 5 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2009, n. 1 al fine di garantire la funzionalità del sistema di istruzione superiore, in deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a



tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca da emanare entro il 30 giugno 2021.

**Motivazione:** la norma intende rispondere alla Causa pendente presso la Corte di giustizia europea sulla messa ad esaurimento del ruolo di ricercatore a tempo indeterminato, rispetto alla violazione della Direttiva n. 70/99 UE, attraverso la creazione di uno specifico albo nazionale rispettoso della Carte europea.